PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018

Trento,

PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
PER L'ANNO 2018

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e Comuni in materia di finanza locale;
- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- visto l'art. 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale e la deliberazione Consiglio delle Autonomie locali, che approvano nel medesimo testo il protocollo d'intesa;
- tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;

Tutto ciò premesso,

Il Presidente della Provincia ***Ugo Rossi***

L'Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia abitativa ***Carlo Daldoss***

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie ***Paride Gianmoena***

sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2018

1. POLITICHE INERENTI LA PARTE CORRENTE

1.1 POLITICA FISCALE

Per il 2018 si ritiene di confermare la politica fiscale già definita con le precedenti manovre. Si ribadisce infatti la necessità di una stabilità normativa e finanziaria quale elemento fondante per l'assunzione da parte sia dei soggetti istituzionali (Provincia e Comuni) che di quelli sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici) delle rispettive decisioni di medio periodo e consentire, di conseguenza, una programmazione volta allo sviluppo e all'ulteriore superamento delle criticità che hanno condizionato gli scorsi anni.

Si concorda pertanto nel proseguire con i seguenti interventi:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso);
- l'aliquota agevolata dello 0,79 per cento (anziché dello 0,86 per cento) per tutti i fabbricati destinati ad attività produttive (tranne la categoria catastale D5 – banche ed assicurazioni);
- l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 per cento (anziché dello 0,86 per cento) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:
    a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
    b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
    c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
    d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali).

  Il costo di questa agevolazione è di circa 13,5 milioni di euro annui.
- l'aliquota base pari allo 0,1 per cento con la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché € 550,00=) per i fabbricati strumentali all'attività agricola. Il costo di questa agevolazione è di circa € 90.000,00=;
- l'esenzione dall'IM.I.S. delle ONLUS e delle cooperative sociali;
- la conferma della facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore dal 2015;
- la conferma della facoltà per i Comuni di prevedere l'esenzione dall'IM.I.S. delle aree edificabili che consentono unicamente l'ampliamento volumetrico di fabbricati esistenti.

Si conferma inoltre per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 per cento.

I comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate.

La Provincia si impegna a confermare il maggior stanziamento previsto già per il 2016 e il 2017 del fondo di solidarietà per complessivi 13,5 milioni di euro all'anno, pari al costo stimato della sopra indicata manovra IM.I.S. riferita alle attività produttive.

La Provincia prevede inoltre per il 2018 i seguenti stanziamenti:

- 8,1 milioni di euro all’anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla manovra IM.I.S. riferita alle abitazioni principali;
- 3,5 milioni di euro all’anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione degli immobili posseduti dagli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014;
- 3,5 milioni di euro all’anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti “imbullonati” per effetto della disciplina di cui all’articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- 0,35 milioni di euro all’anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all’esenzione delle ONLUS e delle cooperative sociali.

La Provincia si impegna a stanziare anche per il 2018:

- 90.000,00 Euro all’anno da attribuire ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all’aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all’attività agricola.

1.2 ACCANTONAMENTI STATALI A CARICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E CONSEGUENTE REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E COMUNI

A partire dal 2012, ai sensi dell'articolo 13, comma 17 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, lo Stato opera degli accantonamenti a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia per acquisire al bilancio statale il maggior gettito IMUP rispetto al gettito ICI. La Provincia ha conseguentemente la necessità di recuperare dai Comuni tali accantonamenti.

La quantificazione del concorso complessivo a sostegno della finanza pubblica in termini di accantonamenti sul bilancio statale previsto dal "Patto di garanzia", include gli accantonamenti relativi al citato maggior gettito IMUP per 73,3 milioni di euro.

L'introduzione dell'IM.I.S. ha determinato un nuovo accantonamento a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia per acquisire al bilancio statale l'ex gettito relativo agli immobili in categoria D, visto che l'IM.I.S. relativa agli immobili in categoria D è versata dai contribuenti non più allo Stato ma ai Comuni. L'importo comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze relativo a tale accantonamento è pari a 52,8 milioni di euro.

Anche per il 2018 sono autorizzate a bilancio le risorse afferenti gli accantonamenti (126,1 milioni di euro) nei confronti dello Stato, confermando la conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e il sistema delle autonomie locali **che vede un accollo da parte della Provincia di 4 milioni di euro.**

1.3 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

La ripartizione dei Fondi destinati alla gestione corrente dei bilanci comunali viene di conseguenza concordata come segue:

1.3.1 ANNO 2018

FONDO PEREQUATIVO

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 ha definito l'ammontare della riduzione dei trasferimenti di parte corrente per il periodo 2013-2017 conseguente alla partecipazione dei comuni al processo di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente del settore pubblico provinciale come segue:

2013	2014	2015	2016	2017
5,6 mln	8,3 mln	6,1 mln	5,3 mln	5,3 mln

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017 ha inoltre definito in euro 3,5 milioni l'ammontare della riduzione dei trasferimenti di parte corrente per l'anno 2018 conseguente alla partecipazione dei comuni al processo di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente del settore pubblico provinciale.

Con riferimento al Fondo perequativo anno 2018 vengono confermati:

- la compartecipazione, concordata in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, dei Comuni agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica quantificata in 3,5 milioni di euro. Tale importo sarà ripartito tra i Comuni con le medesime modalità adottate nel 2016 e nel 2017 che tenevano conto della necessità di allineare il livello di spesa standard ai livelli di massima efficienza, in armonia con quanto stabilito nella legge di riforma istituzionale. Rimangono invariate le forme di incentivazione, disposte dal Protocollo per l'anno 2016 e dal Protocollo per l'anno 2017 a carico del bilancio provinciale, per i Comuni coinvolti in percorsi di fusione. Le forme di incentivazione che saranno applicate ai Comuni che decidono di fondersi dovranno essere poste a carico del bilancio provinciale con decorrenza dall'esercizio nel quale si svolge, con esito favorevole, il referendum. Anche per il 2018 saranno applicate le forme di incentivazione per i Comuni con più di 5.000 abitanti che abbiano concluso il procedimento di fusione dopo il 1° gennaio 2010 e non ricompresi nel Protocollo per l'anno 2016 previste per il 2017;
- il riconoscimento del 50% della quota interessi della rata di ammortamento dei mutui (stimata in complessivi 3,2 milioni di euro ca.) inerente l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni condivisa nell'ambito del Protocollo 2015.

Si prevede inoltre l'assegnazione delle seguenti quote:

- la quota di Euro 2.895.500.= riferita al servizio biblioteche;
- il consolidamento di quote specifiche previste nei precedenti Protocolli;
- il riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica (circa 5.547.000 Euro);

- il consolidamento delle risorse per gli oneri relativi al rinnovo del contratto del personale comunale.

Considerata la necessità di garantire gli accantonamenti a favore dello Stato, come definiti nel paragrafo 1.2, complessivamente pari a 122,1 milioni di Euro, il Fondo perequativo/di solidarietà comunale, al netto delle quote specifiche di cui sopra e delle quote di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 36 del 15 novembre 1993 e s.m., viene quantificato in circa 24,5 milioni di Euro e sarà incrementato da una quota derivante dai Comuni con maggiore capacità di entrate proprie (fiscali e patrimoniali). A tali risorse si aggiungono quelle quantificate in 13,5 milioni di Euro relative alla copertura del costo della manovra IM.I.S. sui fabbricati strumentali alle attività produttive, definita nel precedente paragrafo 1.1.

In attesa del nuovo programma informatico, in corso di realizzazione, che permetterà una più precisa previsione delle entrate tributarie dei comuni, nonché di nuove modalità di riparto del fondo perequativo che tengano conto dell'autonomia finanziaria degli stessi, per il 2018 si concorda che ad ogni comune spettino, quale quota del fondo perequativo, le medesime risorse del 2017, al netto della quota di compartecipazione agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica che sarà calcolata per ogni ente con le medesime modalità adottate per il 2016 e il 2017.
La quantificazione della quota che i Comuni con maggiore capacità di autofinanziamento sono tenuti a versare alla Provincia per incrementare il Fondo perequativo/di solidarietà comunale sarà pari alla quota 2017, aumentata della quota di compartecipazione agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica. Anche per il versamento si procederà come nel 2017.

1.3.1 FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI

Per quanto riguarda il Fondo specifici servizi comunali la quantificazione complessiva del 2018, pari ad euro 63.969.000,00, è specificata in ogni singola componente nella seguente tabella:

Tipologia trasferimento	Totale trasferimento
Servizio di custodia forestale	Euro 5.900.000,00.=
Gestione impianti sportivi	Euro 200.000,00.=
Servizi socio-educativi per la prima infanzia	Euro 25.800.000,00.=
Trasporto turistico	Euro 1.000.000,00.=
Polizia locale	Euro 6.000.000,00.=
Oneri contrattuali polizia locale	Euro 2.550.000,00.=
Trasporto urbano ordinario	Euro 22.519.000,00.=
TOTALE	**Euro 63.969.000,00.=**
Le eventuali eccedenze sulle singole quote possono essere utilizzate per compensare maggiori esigenze nell'ambito del medesimo Fondo o del Fondo perequativo. Prioritariamente, sono possibili compensazioni dalla quota "Oneri contrattuali polizia locale" alla quota "Polizia locale" che riguarda i corpi intercomunali di polizia locale che, a seguito delle nuove adesioni di comuni e dei percorsi di fusione, vede incrementare le necessità finanziarie.	

Le risorse destinate al servizio di custodia forestale sono state incrementate sulla base di quanto assegnato ai Comuni per tale finalità nel 2017 che teneva necessariamente conto dell'aumento del costo del personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016-2018. Peraltro, nel corso del 2018 dovranno essere definiti i nuovi criteri di quantificazione del finanziamento del servizio di custodia forestale ai sensi dell'articolo 106,

comma 8, della L.P. n. 11/2007 e ss.mm. che stabiliranno, tra l'altro, la data di decorrenza degli stessi, tenuto conto che con deliberazione n. 1148/2017 sono state individuate le nuove zone di vigilanza e il relativo contingente di custodi a decorrere dal 1° luglio 2018, data entro la quale devono essere adeguate le relative convenzioni.

Per i servizi socio-educativi per la prima infanzia che in questi ultimi anni hanno avuto un notevole sviluppo con conseguente incremento della spesa, si riserva un importo superiore a quello del 2016 per euro 2,2 milioni, di poco superiore a quando ripartito tra gli enti competenti nel 2017.
Questo importo permetterà alla Provincia di mantenere costante il trasferimento pro-capite delle risorse ai Comuni a fronte di un impegno da parte degli stessi a non incrementare le tariffe a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia rispetto a quelle fissate per l'anno scolastico 2016-2017. In caso di mancato rispetto di questo impegno, la Provincia ridurrà del 10% la quota pro-capite da trasferire.
I Comuni si impegnano inoltre ad inviare alla Provincia, con i tempi e le modalità stabilite dalla stessa, i dati necessari per la concessione e l'erogazione del contributo a favore delle famiglie che usufruiscono di servizi per la prima infanzia.

Con riferimento ai criteri di assegnazione della quota polizia locale (delibera n. 2330/2008), in coerenza con quanto previsto in materia di gestioni associate, si conferma l'opportunità di rendere omogenea l'attuale composizione delle gestione associate di polizia locale con gli ambiti associativi di cui all'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006.
Sono pertanto considerate ammissibili a finanziamento eventuali modifiche degli ambiti di polizia locale coerenti con gli ambiti di gestione associata. Sono finanziati sulla quota di polizia locale sia i corpi che i servizi di polizia locale.

1.3.2 ANNI 2019 E 2020

In questa manovra non si prevedono ulteriori compartecipazioni dei Comuni agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica.

1.4 MISURE IN MATERIA DI SPESA PER IL PERSONALE

1.4.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE DI RUOLO

In analogia a quanto previsto a livello nazionale dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), si prevede di elevare il turn-over per la sostituzione del personale dei comuni consentendo, in termini di spesa, la completa sostituzione del personale cessato nel corso del 2017.
Rispetto al 2017 la sostituzione del personale dei comuni (turn-over) viene quindi **elevata complessivamente al 100 per cento della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nel 2017.**
Il risparmio utilizzabile per le nuove assunzioni è calcolato dal Consiglio delle autonomie locale.

Il nuovo limite si applica a tutti i comuni senza distinzioni per dimensione demografica; il budget complessivo di spesa è utilizzabile nel modo seguente:

- il 50% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nel 2017 è ripartito fra i comuni **a livello di territorio di Comunità** e assegnato secondo i criteri già previsti per il 2017; nei limiti di questa quota del budget il Consiglio delle Autonomie locali autorizza le nuove assunzioni agli enti richiedenti.
- allo scopo di incentivare la presenza sui comuni di personale con profilo professionale elevato e dotato di formazione professionale aggiornata, soprattutto con riferimento alle esigenze degli uffici sovracomunali che gestiscono funzioni in forma associata, il restante 50% è ripartito **a livello provinciale** e assegnato ai comuni per l'assunzione di **personale laureato** (funzionario categoria D) unicamente nei settori amministrativo, contabile e tecnico, attraverso un **contratto con finalità formative riservato a giovani di età non superiore ai 32 anni.** I comuni interessati a queste assunzioni (in caso di gestione associata gli enti capofila) provvedono **entro il 31 gennaio 2018** a comunicare il proprio **fabbisogno** in termini di unità e di profilo professionale ricercato. Per assicurare standard uniformi nella formazione e selezione, queste unità sono assunte mediante una procedura 'unificata' svolta o dalla Provincia in convenzione con i comuni, o dal Consorzio dei comuni trentini o da un comune capofila. Il bando di iscrizione dovrà richiedere ai candidati di esprimere un ordine di preferenza rispetto alle sedi di lavoro dei posti messi a concorso, in modo da garantire la copertura dei posti secondo i fabbisogni espressi dai comuni.

Le nuove assunzioni devono comunque essere **compatibili**, in termini di spesa, **con gli obiettivi di risparmio** fissati per i singoli enti.
Gli enti possono sempre assumere, senza il predetto limite di spesa, mediante passaggio diretto (mentre la mobilità con bando può essere utilizzata nel limite del turn-over).
E' assicurata la possibilità di **portare e termine** le procedure di assunzione di personale avviate in applicazione di deroghe generali nel corso del 2017 (su risparmi conseguiti nel corso del 2016).

Rimane possibile sostituire:

- il personale necessario per assolvere **adempimenti obbligatori**, previsti da disposizioni statali o provinciali o per assicurare servizi pubblici essenziali (casi nei quali la disposizione normativa prevede una dotazione minima obbligatoria);
- il personale per cui la spesa è coperta da finanziamento dello Stato, della comunità europea o provinciale o da entrate tariffarie a condizione che ciò non comporti aumenti di imposte, tasse e tributi;
- il personale del servizio socio-assistenziale, nella misura necessaria a assicurare i livelli essenziali di prestazione;
- le figure di operaio presenti in servizio alla data del 31.12.2014.

I comuni nati da fusione possono assumere fino a due unità di personale, di cui al massimo una di ruolo, per sostituire personale che era in servizio nelle dotazioni degli enti coinvolti nella fusione alla data del 31.12.2013.
Le assunzioni dei **custodi forestali** sono ammesse anche per concorso per gli enti, ricompresi nelle nuove zone di custodia definite dalla delibera della G.P. n. 1148 del 2017, che hanno costituito le convenzioni previste dalla legge sulle foreste, nel rispetto delle dotazioni approvate con la predetta deliberazione n. 1148/2017, che ha infatti individuato le nuove zone di vigilanza e il relativo contingente di custodi; l'obbligo di adeguamento delle convenzioni alal deliberazione è comunque previsto entro il 1° luglio 2018.

1.4.2 ASSUNZIONI DI PERSONALE NON DI RUOLO

Come già previsto per il 2017, è consentita la sostituzione a **tempo determinato**:

- di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio;
- di personale comandato verso la Provincia oppure da parte di un comune verso altro ente non appartenente al medesimo ambito di gestione in forma associata costituito ai sensi dell'art. 9 bis delle legge provinciale n. 3/2006
- è possibile assumere personale stagionale, senza incremento della spesa complessiva per il personale registrata nell'anno 2014.

2. POLITICHE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DEI COMUNI PER IL 2018

Il bilancio provinciale rende disponibili ulteriori risorse da destinare al sostegno dell'attività di investimento dei Comuni. Le parti convengono di destinare tali risorse come segue:

2.1 FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DEI COMUNI (BUDGET)

Le parti concordano sulla opportunità utilizzare una quota delle risorse rese disponibili con la manovra pari a **40 milioni di Euro** per integrare il budget comunale destinato al mantenimento del patrimonio Comunale.
Le parti condividono di ripartire tra i Comuni una quota di tale integrazione, pari a **34 milioni di Euro**, tra tutti i Comuni sulla base dei medesimi criteri già utilizzati per il riparto effettuato nel 2016 e nel 2017, in modo da garantire immediata certezza alle Amministrazioni in ordine alle somme da stanziare nel bilancio di previsione.

Si concorda altresì sulla opportunità ripartire la quota residua, pari a **6 milioni di Euro** tra i Comuni che hanno conferito risorse al Fondo di solidarietà nel 2017, sulla base dei medesimi criteri utilizzati nel 2017.

Il bilancio provinciale rende inoltre disponibili le seguenti risorse relative alla quota ex FIM, pari rispettivamente a circa:

- **53,76 milioni di Euro per il 2018;**
- **54,15 milioni di Euro per il 2019;**
- **54 milioni di Euro per il 2020.**

A partire dal 2018 a valere su tale quota saranno operati i recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui, secondo i criteri già definiti d'intesa.

Si confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente di detta quota nelle seguenti modalità, già concordate con i precedenti Protocolli d'intesa:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente sopra indicate per i diversi anni; a partire dal 2018, nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente si dovrà tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nel 2015.
- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

Le parti condividono di mantenere nell'ambito del bilancio provinciale la previsione di un Fondo di riserva da destinare, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m., ad interventi indispensabili e urgenti legati a servizi essenziali, sulla base dei criteri già condivisi e definiti con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 556/2015.

2.2 CANONI AGGIUNTIVI

La legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (art 1 bis 1, comma 15 ter) stabilisce che in sede di prima applicazione della legge medesima le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico sono prorogate per un periodo di dieci anni rispetto alla data di scadenza determinata ai sensi delle norme vigenti. La proroga è condizionata all'impegno da parte del concessionario a versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, un canone aggiuntivo (art 1 bis 1, comma 15 quater, lettera a) e un canone "ambientale" (art 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e).
I proventi dei canoni aggiuntivi e dei canoni ambientali affluiscono al bilancio provinciale per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative. La norma rinvia all'intesa fra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie locali la definizione dei criteri di riparto e di assegnazione di tali canoni (art 1 bis 1, comma 15 septies). I proventi possono essere erogati per il tramite di Cassa del Trentino s.p.a. (art 1 bis 1, comma 15 undecies).
Il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 21 gennaio 2011, che ha dato attuazione all'art 1 bis 1, comma 15 septies, della L.P. 4/1998, ha previsto che l'intero gettito del canone aggiuntivo e del canone ambientale sia destinato a Comuni e Comunità ed ha individuato specifici criteri e modalità per l'erogazione dei medesimi. In particolare la disciplina concertata assegna all'Agenzia provinciale per l'energia il compito di calcolare e di comunicare ai Comuni e alle Comunità la proiezione dei canoni ad essi dovuti, **sviluppata per tutta la durata delle proroghe delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico**.

Da ciò si evince che i canoni aggiuntivi costituiscono un apposito fondo, di natura pluriennale, assimilabile al Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m. che gli Enti possono destinare alle spese indicate nell'articolo 14 del Protocollo d'intesa 2011. Ciò anche in considerazione del fatto che le modalità di erogazione dei canoni aggiuntivi, stabilite con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1327 di data 5 agosto 2016, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, coincidono con quelle del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni.

2.3 SPAZI FINANZIARI

L'art. 1, comma 502, della legge di bilancio 2017 ha stabilito che "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, **al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti**, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e **50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030**."

La Provincia Autonoma di Trento, anche per il 2018, come già fatto per il 2017, intende mettere a disposizione degli Enti locali i 50 milioni di Euro **per la realizzazione di investimenti degli Enti locali, da finanziare da parte dei medesimi Enti mediante l'utilizzo dei propri avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti**.
Tali spazi finanziari saranno resi disponibili in seguito alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui da parte della Provincia / in sede di assestamento del bilancio provinciale, una volta che anche gli Enti locali avranno definito, con l'approvazione del conto consuntivo, l'entità dei propri avanzi di amministrazione.

I criteri per l'assegnazione di tali spazi finanziari saranno definiti d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.

3. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE

Per dare massima attuazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 ("Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città"), che amplia i poteri del Sindaco in materia di sicurezza e definisce le forme di coordinamento tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome e gli enti locali nella gestione delle politiche di sicurezza, le parti concordano sulla necessità di rafforzare le attività connesse alla prevenzione e al controllo del territorio anche attraverso:

a) **l'ampliamento della possibilità di assunzione del personale di polizia locale**
Per i comuni che nell'anno precedente hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, è prevista la possibilità di assunzione:

- di personale di polizia locale a tempo indeterminato nel limite della spesa del personale cessato nell'anno precedente;
- di personale di polizia locale per il rispetto degli standard minimi di servizio previsti dal comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale n. 8 del 2005;
- di personale di polizia locale a tempo determinato;

b) **il rafforzamento della formazione del personale di polizia locale,** in particolare con riferimento alle attività ausiliarie di pubblica sicurezza, al fine di garantire al personale addetto una sempre maggiore preparazione per l'impiego tecnico-operativo in servizi di prevenzione e controllo del territorio. Potranno inoltre essere organizzati percorsi formativi integrati rivolti agli operatori della polizia locale e delle forze di polizia nazionali secondo le modalità stabilite dalla disciplina statale vigente;

c) **il finanziamento di progetti di sicurezza urbana** relativi alle aree del territorio provinciale maggiormente interessate da fenomeni di degrado urbano.
Le parti concordano inoltre sull'opportunità di prevedere la **centralizzazione degli acquisti dei beni relativi al vestiario, ai veicoli e alle dotazioni tecniche dei corpi e servizi di polizia locale**, al fine di favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali dei comuni, ridurre il numero delle entità organizzative coinvolte nell'esercizio di tali funzioni e organizzare in maniera più razionale il personale. Tali beni saranno acquistati in forma aggregata con le modalità previste dai commi 4 e 5 dell'art. 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990.

4. PARTECIPAZIONE LOCALE

Per dare maggiore impulso e chiarezza al tema della partecipazione negli enti locali, le parti concordano di procedere alla modifica del Capo V ter della L.P. 16 giugno 2006, n° 3 e ss.mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" per perseguire i seguenti scopi:

- Chiarire il ruolo ed i rapporti tra l'Autorità della partecipazione locale e la struttura di supporto dell'Autorità stessa. All'Autorità saranno sostanzialmente assegnati compiti di garanzia ed imparzialità dei processi partecipativi, mentre alla struttura competente spetterà il compito di fornire il concreto supporto finanziario e logistico agli enti promotori per l'organizzazione dei processi stessi.
- Chiarire che il supporto agli enti locali per l'organizzazione di processi partecipativi potrà consistere in un:
  1. sostegno finanziario;
  2. supporto metodologico;
  3. supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- Ampliare il numero dei soggetti che possono chiedere all'Autorità l'attivazione di processi partecipativi, includendo quindi oltre alle Comunità anche i Comuni, le circoscrizioni, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le imprese, su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica purché gli interventi abbiano un interesse locale e non provinciale. Si propone inoltre una diversa gradazione di percentuali per le richieste effettuate direttamente dai cittadini in relazione alla grandezza dell'ente in cui sono residenti (un numero di firme pari al 8 per cento della popolazione residente per gli ambiti fino a 1.000 abitanti; un numero di firme pari al 6 per cento della popolazione residente per gli ambiti compresi tra 1.001 e 3.000 abitanti; un numero di firme pari al 4 per cento della popolazione residente per gli ambiti compresi tra 3.001 e 5.000 abitanti; un numero di firme pari al 3 per cento della popolazione residente per gli ambiti compresi tra 5.001 e 10.000 abitanti; un numero di firme pari al 2 per cento della popolazione residente per gli ambiti compresi tra 10.001 e 25.000 abitanti; un numero di firme pari all'1 per cento della popolazione residente per gli ambiti con oltre 25.001 abitanti).
- Enfatizzare l'importanza dell'attività formativa che l'Autorità potrà espletare in collaborazione con le strutture provinciali competenti, al fine di promuovere ed incentivare la partecipazione dei cittadini e la cultura della cittadinanza attiva.
- Ampliare le modalità operative dell'Autorità, prevedendo ad esempio la possibilità per la stessa di approvare bandi rivolti alle amministrazioni locali finalizzati a selezionare processi partecipativi.

Tutte le modifiche apportate dovranno tendere ad accrescere la cultura della partecipazione negli enti locali della Provincia di Trento. Questo obiettivo verrà perseguito in diversi modi:

- confermando i processi partecipativi obbligatori previsti attualmente per legge;
- chiarendo (e rendendo più trasparente) l'iter necessario per l'ottenimento del sostegno dell'Autorità per la partecipazione locale ai processi partecipativi facoltativi;
- definendo in modo più preciso (e inclusivo) i titolari dei diritti di partecipazione.

5. EROGAZIONE TRASFERIMENTI PROVINCIALI AI COMUNI

Le parti convengono di mantenere le modalità di erogazione condivise con la deliberazione n. 1327/2016, come modificata dalla deliberazione n. 301/2017, rinviando a successiva determinazione l'ammontare complessivo da erogare nel 2018 a titolo di fabbisogno convenzionale di parte corrente (mensilità).

6. TRASFERIMENTI ALLE COMUNITÀ

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 ha previsto che le Comunità dispongano annualmente di un budget per il finanziamento degli oneri derivanti da attività istituzionali, da attività socio-assistenziali di competenza locale e da quelle connesse al diritto allo studio.

Detto budget è composto da:

- il Fondo per attività istituzionali che, per il 2018, è pari ad euro 21.780.390,00;
- il Fondo socio-assistenziale che, per il 2018, è pari ad euro 87.333.000,00;
- il Fondo per il diritto allo studio rimane invariato rispetto al 2017.

In merito al fondo socio assistenziale è si rileva che:
a) a parità di competenze, lo stanziamento sul capitolo 206500-002 risulta ridotto di oltre 2,6 milioni di euro.
b) le risorse del fondo famiglia sono state ridotte ad 1,6 milioni, a seguito dell'accorpamento nell'assegno unico provinciale del reddito di garanzia sociale.

Inoltre, con le risorse stanziate a partire dal 2017, sono state o sono in corso di attivazione iniziative innovative a valere sul **Fondo regionale famiglia e occupazione** (L.R. 11 luglio 2014, n. 4); i progetti socio assistenziali che si intendono finanziare con assegnazione diretta alle Comunità, già valutati positivamente dal Comitato dei Garanti, sono:

A) sperimentazione del welfare generativo di quartiere

I Territori coinvolti hanno avviato un percorso di co-progettazione individuando uno o più soggetti del terzo settore che si impegnano a mettere a disposizione una quota di risorse proprie e che dimostrino di avere capacità di costruire una rete territoriale negli ambiti che i due Comuni/Comunità coinvolti individueranno. Agli operatori sociali dei territori verrà chiesta una compartecipazione in ore di lavoro e attività sociale sul campo.

RISORSE

2018	2019	totale
€ 60.000,00	€ 26.790,22	€ 86.790,22

B) attivazione di progetti di benessere familiare e sociale (bando condiviso con Agenzia provinciale famiglia, natalità e politiche giovanili)

Nel corso del 2017 sono stati selezionati tramite bando pubblico 20 progetti prevede da attivare sul territorio provinciale, volti a supportare processi generativi territoriali per sostenere il benessere sociale e familiare delle famiglie.

RISORSE

2018	totale
€ 135.000,00	€ 135.000,00

Il progetto prevede un cofinanziamento da parte del territorio per il 40% . L'Agenzia della famiglia partecipa con ulteriori 135.000,00 per il 2018 e 67.000,00 per il 2019.

A valere sul Fondo regionale è prevista anche l'attivazione di un'ulteriore progetto di sviluppo territoriale dell'amministratore di sostegno con il quale si intende promuovere, in una logica di cofinanziamento:

- l'istituto dell'Amministratore di Sostegno nella Provincia di Trento sia nell'ottica del ricorso appropriato a tale istituto sia come ricerca di nuove figure volontarie;
- la creazione di una rete di enti pubblici e privati capace di offrire servizi adeguati sull'intero territorio provinciale a sostegno delle famiglie che vogliono avvalersi dell'Amministratore di sostegno;
- le azioni di formazione e informazione;
- le attività di supporto agli amministratori, agli amministrati e ai familiari.

RISORSE

2018	totale
€ 32.500,00	€ 32.500,00

E' in fase di condivisione l'**armonizzazione tra l'intervento statale di contrasto alla povertà (ReI) e lo strumento provinciale (Assegno unico Provinciale)**. Il ReI, Reddito di Inclusione, si articola in politica passiva (erogazione tramite carta acquisiti ai nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, a valere su risorse statali) e in politica attiva (presa in carico multidisciplinare con progetto di inclusione dei nuclei familiari che percepiscono il sussidio). Per il secondo aspetto risulta in corso di definizione una proposta progettuale con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali finanziata con risorse europee e statali a valere sul PON inclusione sociale per un importo sul triennio 2018-2020 pari a € 2.231.810,00. Tali attività si esplicheranno anche attraverso l'assunzione di personale per la costituzione di una task force provinciale che svolgerà funzioni di supporto alle Comunità per l'implementazione delle politiche attive di inclusione.
Nello stanziamento complessivo destinato alle Comunità per il 2018 sono ricompresi € 250.000,00 destinati al progetto **welfare km0**, nato dalla collaborazione tra Consiglio delle Autonomie Locali, Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto e la Fondazione Franco Demarchi, volto al supporto di progettualità innovative nell'ambito del welfare generativo.

In considerazione della circostanza **che il Comune di Trento in qualità di capofila della gestione associata dei Comuni del Territorio Val d'Adige, svolge, al pari delle Comunità,** le attività inerenti le politiche della casa ed in particolare quelle relative all'edilizia pubblica, si riconosce un trasferimento a sostegno delle spese di funzionamento del relativo settore che in ogni caso non può superare la misura di euro 680.000,00.

Per l'integrazione del canone degli alloggi locati sul mercato lo stanziamento previsto per l'anno 2018 ammonta a 6,5 milioni di euro confermando l'importo del 2016. La Giunta provinciale si

impegna ad incrementare predetto stanziamento, come nel 2016, qualora si rendessero disponibili maggiori risorse.

6.1 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Per il 2018 il bilancio provinciale rende disponibile inoltre un importo di Euro 1.000.000,00.= che le parti condividono di destinare alle Comunità per interventi in conto capitale legati all'erogazione di servizi di loro competenza. Come previsto dal comma 2 bis dell'articolo 5 della L.P. 7/77 e s.m., i criteri di assegnazione di tali contributi saranno definiti con deliberazione della Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.

6.2 PIANO DI MIGLIORAMENTO

Si conferma anche per le Comunità l'obbligo di adottare un piano di miglioramento ai fini del contenimento e della razionalizzazione delle spese di funzionamento con particolare riferimento all'attività istituzionale.
L'obiettivo di riduzione della spesa viene quantificato in misura pari alla sommatoria dei tagli operati sul Fondo istituzionale nel periodo 2013-2017, avendo a riferimento il dato di spesa riferito al conto consuntivo 2012.

Come previsto per i Comuni, la verifica del rispetto degli obiettivi di riduzione sarà effettuata avendo a riferimento la spesa come desunta dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario relativo al 2019.

7. PROROGA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE

Le parti convengono sulla opportunità di proporre la proroga del termine, attualmente fissato per il 30 aprile 2018, per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale relativo al 2017 al 31 luglio 2018.Tale adempimento è richiesto ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che non hanno esercitato la facoltà di rinvio dell'adozione della contabilità economica (i restanti Comuni avranno l'obbligo a partire dal 2019 relativamente all'esercizio 2018).

Il termine per l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2017 rimane fissato al 30 aprile 2018, come previsto dal comma 1 dell'articolo 13 ter della L.P. 36/93 e s.m.

8. STRALCIO INTESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 3 DELLA L. 243/2012

L'articolo 10 della L. 24 dicembre 2012, n. 243 stabilisce al comma 3 che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale (provinciale nel caso del Trentino), tra i relativi enti territoriali (Provincia e Comuni). Tali intese devono garantire, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1 della medesima legge, per il complesso degli Enti territoriali (Provincia e Comuni).
L'articolo 7 della L.P. n. 14/2016, come modificato dall'art. 5 della L.P. n. 20/2016, stabilisce che, ferma restando la disciplina del ricorso all'indebitamento stabilita dalla precitata legge n. 243/2012, nel caso di rilascio di garanzie sono considerate per i fini della predetta legge anche le rate di ammortamento delle risorse garantite, uniformando quindi, ai fini della verifica del rispetto dei limiti all'indebitamento, il debito potenziale (garanzie) al debito diretto. Ciò implica che anche il rilascio delle garanzie formi oggetto di intesa tra gli enti territoriali sopra citati.

La presente costituisce quindi uno stralcio dell'intesa prevista dall'articolo 10, comma 3 della L. 243/2012, riconoscendo alla Provincia la possibilità di rilasciare garanzie, ai sensi dell'articolo 33 della Legge di contabilità provinciale, per l'ammontare massimo previsto dalla legge di bilancio, importo compatibile con il permanere dell'equilibrio di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 per l'Ente Provincia.

9. ALTRI IMPEGNI

1) La Provincia gestisce per il tramite del Cinformi, struttura operativa del Dipartimento salute e solidarietà sociale in materia di immigrazione, il progetto di accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione internazionale che il Ministero dell'Interno assegna al territorio trentino. L'accoglienza è finanziata dallo stesso Ministero per il tramite del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, che rimborsa alla Provincia i costi sostenuti entro un budget di spesa predefinito. L'accoglienza è distribuita ad oggi su circa 60 Comuni.
   Peraltro, i Comuni sul cui territorio soggiornano le persone richiedenti protezione nell'ambito SPRAR o Accoglienza straordinaria (entrambi gestiti dalla Provincia con risorse statali) hanno beneficiato nel 2017 di un "concorso dello Stato", disposto con l'articolo 12 del D.L. 193/2016 nella misura di 500 € per ciascuna persona accolta ad una data definita. L'articolo 16 del D.L. 91/2016 prevede un'analoga assegnazione per il 2018. Considerato che, al momento, la spesa per le persone richiedenti protezione internazionale è sostenuta direttamente dalla Provincia, si è convenuto con il Commissariato del Governo che dette risorse debbano essere utilizzate per progetti, attività e iniziative di livello territoriale, finalizzate all'integrazione delle persone accolte, secondo modalità che saranno meglio specificate con successivo protocollo d'intesa fra l'Assessorato alla salute e politiche sociali della Provincia ed il Consiglio delle Autonomie locali.
   Sentita la Conferenza dei Sindaci, i Comuni potranno trasferire in tutto o in parte queste risorse alla rispettiva Comunità di appartenenza per essere destinate alle medesime finalità. Si ritiene ragionevole che i Comuni o le Comunità possano utilizzare le suddette risorse (anno 2017 e anno 2018) anche su un orizzonte temporale pluriennale, qualora ciò consenta di essere maggiormente efficaci nel relativo uso. Nel protocollo d'intesa fra l'Assessorato alla salute e politiche sociali della Provincia ed il Consiglio delle Autonomie locali verranno definite anche le modalità di rendicontazione e di recupero delle eventuali risorse non utilizzate dal competente Comune da parte della Provincia che le destinerà sempre all'accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione internazionale.

2) La Provincia conferma l'impegno a garantire la copertura finanziaria integrale degli oneri derivanti agli enti locali dal rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016 – 2018.

3) Le parti confermano l'impegno di cui al punto 8.15 del protocollo di finanza locale per l'anno 2017. Per le finalità di cui all'impegno predetto l'utilizzo delle risorse erogate può essere riprogrammato dal Consorzio dei Comuni Trentini, al fine di garantire lo sviluppo di piani di azione anche pluriennali maggiormente attagliati ai fabbisogni rilevati.

4) Fermo restando il limite massimo previsto dalla disciplina provinciale al numero ed ai compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione e di controllo, nonché dei Dirigenti delle società pubbliche controllate dagli Enti locali, l'Assemblea della società cooperativa, che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, definisce nei propri strumenti di programmazione le misure di cui all'articolo 18bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, nonché di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, che per tale società sostituiscono le misure in vigore sino al 31 dicembre 2017 e costituiscono la disciplina applicabile a partire dal 1° gennaio 2018.

5) Le parti condividono la necessità di rivedere, mediante separato accordo, lo sviluppo del progetto inerente l'omogeneizzazione degli applicativi informatici di cui al protocollo di data 11 novembre 2016 e di rivalutare i ruoli e le azioni di ciascuno degli attori di sistema coinvolti nel progetto, per favorire il miglior utilizzo dei lavori conclusi, fermo restando l'obiettivo complessivo già condiviso; in tale contesto la Provincia, per assecondare logiche di sviluppo del sistema pubblico provinciale fondate sullo sfruttamento delle migliori sinergie, si rende disponibile ad assumere le iniziative necessarie per porre il Consorzio dei Comuni Trentini nella condizione di poter affidare, in regime di in house providing, prestazioni di servizi o forniture alla società di sistema, anche mediante la cessione gratuita al Consorzio di partecipazioni azionarie nella stessa;

6) Le parti si impegnano a valorizzare le reciproche sinergie nell'organizzazione di corsi-concorso per l'inserimento di nuove figure professionali qualificate nel sistema trentino degli Enti locali: la Giunta provinciale può provvedere, avvalendosi di nuove risorse rese disponibili sulla finanza locale, al finanziamento di specifici progetti realizzati dal Consorzio dei Comuni Trentini e volti a qualificare il nuovo personale destinato ad operare in Comuni e Comunità, secondo metodologie già collaudate.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, li

Il Presidente della Provincia *Ugo Rossi*

L'Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia abitativa *Carlo Daldoss*

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie *Paride Gianmoena*